



Comune di Vado Ligure

Provincia di Savona

NUOVO REGOLAMENTO

**PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA
DI CONTRATTI PUBBLICI AI SENSI DEL D.LGS.
36/2023**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28-11-2024
(Testo in vigore dal 15-12-2024)

INDICE

- Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione
- Art. 2 Principi generali
- Art. 3 Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici
- Art. 4 Programmazione, determinazione a contrattare e fasi delle procedure di affidamento
- Art. 5 Controlli sugli atti delle procedure di affidamento
- Art. 6 Accesso agli atti e divieto di divulgazione
- Art. 7 Principi in materia di trasparenza
- Art. 8 Contratti misti
- Art. 9 Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici
- Art. 10 Intervento sostitutivo del Comune di Vado Ligure in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'esecutore e del subappaltatore
- Art. 11 Documento unico di regolarità contributiva – DURC
- Art. 12 Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria
- Art. 13 Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblicità
- Art. 14 Progettazione
- Art. 15 Verifica della progettazione
- Art. 16 Lavori di manutenzione
- Art. 17 Soggetti affidatari di contratti pubblici e requisiti di ordine generale e speciale
- Art. 18 Documenti ed informazioni complementari – Soccorso istruttorio
- Art. 19 Controlli sul possesso dei requisiti
- Art. 20 Avvalimento
- Art. 21 Procedure per l'individuazione degli offerenti
- Art. 22 Procedure aperte e ristrette
- Art. 23 Affidamento diretto e procedura negoziata nei contratti sotto soglia
- Art. 24 Criteri di aggiudicazione
- Art. 25 Procedura competitiva con negoziazione
- Art. 26 Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
- Art. 27 Altre procedure di affidamento
- Art. 28 Convenzioni CONSIP e Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
- Art. 29 Indagini di mercato
- Art. 30 Affidamenti diretti a società costituite o partecipate dal Comune di Vado Ligure
- Art. 31 Bando di gara e disciplinare di gara
- Art. 32 Avviso sui risultati della procedura di affidamento
- Art. 33 Modalità di pubblicazione degli avvisi, bandi e disciplinari
- Art. 34 Inviti
- Art. 35 Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti
- Art. 36 Regole applicabili alle comunicazioni
- Art. 37 Verbali
- Art. 38 Principi in materia di trasparenza e informazioni
- Art. 39 Criteri per la scelta dell'offerta migliore
- Art. 40 Sedute di gara
- Art. 41 Offerte anormalmente basse
- Art. 42 Efficacia dell'aggiudicazione
- Art. 43 Stipulazione del contratto
- Art. 44 Documenti facenti parte integrante del contratto
- Art. 45 Contenuto dei capitolati e dei contratti
- Art. 46 Spese di pubblicità di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'affidatario
- Art. 47 Normativa antimafia
- Art. 48 Misure specifiche applicabili ai procedimenti di attuazione del PNRR
- Art. 49 Rinvio a disposizioni di legge o di regolamento

Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente documento ha per oggetto le indicazioni operative per l'applicazione delle norme in materia di contratti di appalto e di concessioni del Comune di Vado Ligure nonché l'affidamento di lavori, servizi e forniture, ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023.
2. I Settori del Comune di Vado Ligure applicano autonomamente le indicazioni di cui al punto 1. per la gestione delle procedure di affidamento di propria competenza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
3. I Settori del Comune di Vado Ligure, per le procedure di gara finanziate con il PNRR e per quelle che, in base alla normativa vigente, non possono essere gestite direttamente dall'Ente, in quanto stazione appaltante non qualificata, si rivolgono alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona (con cui è stata stipulata apposita convenzione) o altro soggetto aggregatore che dovesse individuarsi.

Art. 2 (Principi generali)

1. Trovano applicazione gli artt. da 1 a 12 del Titolo I – I Principi generali del D.Lgs. n. 36/2023.
L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni devono garantire la qualità delle prestazioni e si svolgono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Devono essere rispettati altresì i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.
2. Non deve essere limitata in alcun modo artificialmente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi.
3. I criteri di partecipazione alle procedure di affidamento devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese.

Art. 3 (Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici)

1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione la Stazione Appaltante (Comune di Vado Ligure) nomina un Responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.
2. Il RUP è nominato con atto formale della Stazione Appaltante (Comune di Vado Ligure), deve possedere il livello e le competenze richieste dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 36/2023 e relative norme attuative e svolge le funzioni elencate nell'articolo citato, al quale si fa espresso rinvio.

3. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento dei lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.

4. Secondo quanto disposto dall'articolo 15 comma 4 del decreto legislativo n. 36/2023, ferma restando l'unicità del RUP, è possibile individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

Art. 4 (Programmazione, decisione di contrarre e fasi delle procedure di affidamento)

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione del Comune di Vado Ligure. Il Comune di Vado Ligure adotta il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio, secondo quanto disposto dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 36/2023.

2. Lo Schema di Programma triennale degli acquisti di beni e servizi e gli aggiornamenti del medesimo sono redatti dai Responsabili di Settore e trasmessi al Settore Amministrativo per la predisposizione della Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione degli stessi. Il Responsabile del Settore Amministrativo è il soggetto referente del Programma triennale e dei relativi aggiornamenti annuali.

3. Lo Schema di Programma triennale dei lavori pubblici e gli aggiornamenti del medesimo sono redatti dal Responsabile del Settore lavori pubblici e servizi tecnologici quale soggetto responsabile del suddetto programma e relativi aggiornamenti annuali. Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici cura, altresì, la predisposizione della Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione degli stessi.

4. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita Determinazione del Responsabile del Settore (Responsabile del progetto) che, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, indica gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

5. I Responsabili del progetto possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul Bilancio di previsione di competenza e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5 del decreto legislativo n. 267/1990. La decisione di contrarre pertanto, deve contenere la prenotazione della spesa o l'assunzione dell'impegno di spesa (se il fornitore è già individuato) e deve essere trasmessa al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza dello stesso. In seguito all'individuazione del fornitore, con apposito atto verrà trasformata la prenotazione in impegno di spesa.

6. Il Responsabile del progetto, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura dovrà essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino ad avvenuta

comunicazione dei dati stessi.

7. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, si richiama quanto previsto dall'articolo 191 comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000 e dall'articolo 140 del decreto legislativo n. 36/2023.

8. Nel caso in cui vi sia stata acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi precedenti, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile quale debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 267/1990, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.

9. La selezione dei partecipanti e l'affidamento avvengono mediante uno dei sistemi previsti dal decreto legislativo n. 36/2023 e dalle relative disposizioni attuative. Al termine della procedura è dichiarata l'aggiudicazione a favore del miglior offerente.

10. Il Responsabile del progetto, ai fini della stipulazione del contratto, esamina la proposta e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

11. Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. Tale termine può essere prorogato o differito su richiesta della Stazione Appaltante.

12. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino alla scadenza del termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di efficacia dell'aggiudicazione.

Art. 5 (Controlli sugli atti delle procedure di affidamento)

1. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione, procede alla verifica dei requisiti di ordine speciale e generale svolti nei confronti del soggetto risultato miglior offerente. Tale verifica può essere svolta anche nei confronti del secondo classificato. La verifica dei requisiti sopraccitati è effettuata tramite consultazione del FVOE 2.0 (Fascicolo virtuale dell'operatore economico) istituito presso Anac – BDNCP; in caso di affidamento diretto di importo inferiore a 40.000 euro, i controlli vengono effettuati ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. L'aggiudicazione deve intervenire nel rispetto dei termini fissati nell'Allegato I.3 "Termini delle procedure di appalto e di concessione (Art. 17 comma 3) del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 6 (Accesso agli atti e divieti di divulgazione)

1. Salvo quanto espressamente previsto dagli articoli 35 e 36 del D.lgs. n. 36/2023, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e dagli articoli 5 e 5 bis del D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Si richiama altresì quanto disposto dal Regolamento del Comune di Vado Ligure in materia di accesso agli atti.

Art. 7 (Principi in materia di trasparenza)

1. In materia di pubblicità e trasparenza si applica quanto disposto dagli articoli 20 e 28 del D.Lgs. n. 36/2023 mediante pubblicazione e aggiornamento degli atti sul profilo del committente a cura del Responsabile del progetto, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
2. Le comunicazioni e l’interscambio di dati per le finalità di conoscenza e di trasparenza avvengono nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e dell’invio delle informazioni.

Art. 8 (Contratti misti)

1. I contratti misti sono contratti pubblici aventi per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture.
2. I contratti misti sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 36/2023 e, in particolare negli articoli 14 (Disciplina dei contratti misti), 137 (Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza), 180 (Contratti misti di concessione).

Art. 9 (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici)

1. Dal 1° gennaio 2024 hanno acquistato efficacia, ai sensi dell’art. 225 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, le disposizioni in tema di trasparenza disciplinate nella Parte II rubricata “Della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti” del D.Lgs. n. 36/2023..
2. Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati, sono trasmessi alla BDNCP ([Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici](#)).

Art. 10 (Intervento sostitutivo del Comune di Vado Ligure in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell’esecutore e del subappaltatore)

1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l’esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriale indicati nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele.
2. Nel caso di inadempienza contributiva e/o retributiva dell'esecutore e del subappaltatore si applica quanto disposto dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 11 (Documento unico di regolarità contributiva - DURC)

1. Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL nonché Cassa Edile per i lavori, verificati sulla base della

rispettiva normativa di riferimento.

2. La regolarità contributiva oggetto del documento unico di regolarità contributiva riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi, di forniture o di concessioni.

3. Il Comune di Vado Ligure acquisisce d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità:

- per la verifica della regolarità contributiva quale condizione di ammissibilità alla procedura di affidamento;
- per l'efficacia dell'aggiudicazione del contratto;
- per la stipula del contratto;
- per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
- per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

4. Si applica quanto disposto dalle norme vigenti in materia.

Art. 12 (Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria)

1. Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., la soglia di rilevanza europea dei contratti pubblici è stabilita nell'importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), pari o superiore alle soglie seguenti:

- euro 5.538.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- euro 221.000,00 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
- euro 750.000,00 per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE;

Le soglie sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.

2. Il decreto legislativo n. 36/2023 e ss.mm.ii. si applica anche ai contratti pubblici nei settori speciali il cui valore, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie indicate all'articolo 14 comma 2 del suddetto decreto.

3. Le soglie di cui al comma 1 devono intendersi come valori attualmente in vigore, in quanto conformi alla normativa vigente. Tali somme sono da intendersi automaticamente adeguate nel caso in cui la normativa comunitaria (Regolamenti UE della Commissione) disponessero soglie diverse. Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 13 (Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici)

1. Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Qualora nella procedura di gara siano previsti premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, occorre tenerne conto nel

calcolo dell'importo stimato dell'appalto.

2. Nessun progetto d'opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato.

3. Per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni di lavori pubblici, il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato delle forniture e dei servizi, necessari all'esecuzione dei lavori e messi a disposizione dell'operatore economico dal Comune di Vado Ligure.

4. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione delle disposizioni specifiche contenute nel presente regolamento.

5. Per le ipotesi specifiche di calcolo si fa espresso rinvio a quanto disposto all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36/2023.

Art. 14 (Progettazione)

1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnica - economica e il progetto esecutivo, secondo quanto disposto dall'articolo 41 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Ai sensi dell'articolo 41 comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, la progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed i contenuti minimi sono definiti dall'Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023.

3. Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica - economica ed esecutiva di lavori nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del R.U.P. e del Responsabile competente alla programmazione dei lavori pubblici, sono espletate dagli uffici tecnici del Comune di Vado Ligure o dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui il Comune di Vado Ligure può avvalersi per legge, o dai soggetti di cui all'articolo 66 del decreto legislativo n. 36/2023.

Art. 15 (Verifica della progettazione)

1. La verifica è finalizzata ad accertare la rispondenza della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali già approvati.

2. Il progetto a base della procedura di affidamento è sottoposto a verifica in merito alla rispondenza del progetto posto a gara e alla sua conformità alla normativa vigente. Il Responsabile competente garantisce il contraddittorio tra il soggetto che esegue la verifica ed il progettista.

3. Per i lavori la verifica viene effettuata secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 42 del D.Lgs. n. 36/2023 e relative norme attuative.

4. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti

delle verifiche. La validazione è sottoscritta dal Responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista.

5. Il bando/disciplinare di gara e la lettera d'invito devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.

Art. 16 (Lavori di manutenzione ordinaria)

1. Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023, i lavori di manutenzione ordinaria (superiori alla soglia di rilevanza europea di cui all'[articolo 14, comma 1, lettera a\)](#) del D.Lgs. n. 36/2023) sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali.
2. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi
3. Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.

Art. 17 (Soggetti affidatari di contratti pubblici e requisiti di ordine generale e speciale)

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i soggetti di cui agli articoli 65, 66, 67 e 68 del D.Lgs. n. 36/2023, salvo i limiti ivi espressamente indicati.
2. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti che:
 - si trovino in una delle cause di esclusione automatica previste dall'articolo 94 del D.Lgs. n. 36/2023;
 - si trovino in una delle cause di esclusione non automatica previste dall'articolo 95 del D.Lgs. n. 36/2023;
3. Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023, per le procedure di cui all'art. 50 comma 1 lettere a) e b) D.Lgs. n. 36/2023 di importo inferiore a euro 40.000,00, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La Stazione Appaltante provvede alle verifiche, anche previo sorteggio, di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Nel caso l'esito delle verifiche non confermi il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, trova applicazione il comma 2 art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023.
4. Per le procedure di gara, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione appaltante verifica l'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023. L'attestazione dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del D.Lgs. n. 36/2023 opera attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) istituito presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP).

Art. 18 (Documenti e informazioni complementari – Soccorso istruttorio)

1. Il Comune di Vado Ligure invita, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico.

2. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente articolo. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

3. Possono essere richiesti, dal Comune di Vado, chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica o dell'offerta economica e su ogni loro allegato, con la stessa tempistica di cui al comma precedente. I chiarimenti non possono modificare il contenuto delle offerte precedentemente presentate.

Art. 19 (Controlli sul possesso dei requisiti)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 91 e dall'Allegato II.8 del D.Lgs. n. 36/2023, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti, è acquisita esclusivamente attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale di cui all'art. 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, D.Lgs. 82/2005

2. I requisiti di cui sopra sono verificati a cura del RUP o soggetti dallo stesso individuati.

Art. 20 (Avvalimento)

1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto secondo quanto previsto dall'articolo 104 del decreto legislativo n. 36/2023.

2. Il concorrente, allegando alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, specifica se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta; in tal caso non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione.

Art. 21 (Procedure per l'individuazione degli offerenti)

1. Nell'aggiudicazione degli appalti pubblici, il Comune di Vado Ligure utilizza le procedure aperte o ristrette previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto legislativo n. 36/2023.

2. Possono essere altresì utilizzate, quando ne ricorrano i presupposti, il partenariato per l'innovazione, la procedura competitiva con negoziazione, il dialogo competitivo e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi degli articoli 73, 76, 74 e 75 del decreto legislativo n. 36/2023.

3. Si richiama quanto disposto all'articolo 70 del decreto legislativo n. 36/2023.

Art. 22 (Procedure aperte e ristrette)

1. Il Responsabile del Settore competente alla stipulazione del contratto deve indicare nella determinazione a contrattare il tipo di procedura a cui si farà ricorso.

2. Il bando e il disciplinare di gara devono indicare il tipo di procedura e l'oggetto del contratto e fare menzione della determinazione a contrattare.

3. Il bando e il disciplinare di gara possono prevedere che la Stazione appaltante non proceda all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito.

4. Nelle procedure aperte gli operatori economici presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando e dal disciplinare di gara. Si applica quanto disposto dall'articolo 71 del decreto legislativo n. 36/2023

5. Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera di invito e secondo quanto disposto dall'articolo 72 del D.Lgs. n. 36/2023.

6. Nelle **procedure aperte e ristrette** i Responsabili dei Settori interessati adottano gli adempimenti connessi alla scelta del contraente, predispongono il bando di gara e il disciplinare, curano le comunicazioni prescritte dalla legge; a seguito dell'approvazione della documentazione di gara, provvedono all'esecuzione di tutti gli adempimenti finalizzati alle verifiche propedeutiche all'aggiudicazione, acquisiscono tutta la documentazione necessaria per la stipulazione del contratto e trasmettono la stessa al Servizio Affari Generali e Segreteria del I Settore Amministrativo se trattasi di rogito **di atto pubblico (atto in forma pubblica amministrativa rogato dal Segretario Generale in modalità elettronica)**.

Art. 23 (Affidamento diretto e procedura negoziata nei contratti sotto soglia)

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 50, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché nel rispetto del principio di rotazione di cui all'articolo 49 del D.Lgs. n. 36/2023 e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

2. In particolare, non essendo il Comune di Vado Ligure Stazione Appaltante qualificata ai sensi degli articoli 62 e 63 del D.Lgs. n. 36/2023, il Responsabile di Settore può avviare due tipologie di procedure per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture (art. 50 D.Lgs. n. 36/2023):

- l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro. In tali casi Il Responsabile di Settore procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- la procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di lavori (di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e pari o inferiore a 500.000,00 euro).

3. Avvalendosi della SUA (Stazione Unica Appaltante) della Provincia di Savona o altro soggetto aggregatore, il Comune di Vado Ligure avvia procedure negoziate senza bando per i lavori di importo pari o superiore a 500.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del D.Lgs.n. 36/2023 e per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo superiore a 140.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 36/2023.

4. Il Responsabile di Settore dà evidenza dell'avvio delle procedure negoziate tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di Anac.

5. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) dell'art. 50 del Codice non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

6. Si fa, altresì, riferimento al "Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro" dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, reperibile al seguente link:

[Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro - www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)

Art. 24 Criteri di aggiudicazione

1. Le procedure, fermi i principi concorrenziali, possono essere aggiudicate secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo (seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall'allegato II.8 del D.Lgs. n. 36/2023) e previa valutazione dell'anomalia dell'offerta (art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023), salvo quanto si dirà in merito all'aggiudicazione dei servizi di cui all'art. 108, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023. Resta ferma la necessaria applicazione delle clausole sociali e dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale, di cui all'art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Per lo svolgimento delle procedure di affidamento di cui all'art. 48 D.Lgs. n. 36/2023 (contratti di importo inferiore alle soglie europee), i Responsabili di Settore procedono attraverso l'utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previste dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

3. Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'[allegato II.1](#) del D.Lgs. n. 36/2023. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, non è possibile utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in

cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Il Responsabile di Settore competente pubblica sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell'ambito delle procedure interessate.

4. Le procedure negoziate sono esperite, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 36/2023, dai singoli Settori competenti per la gestione ed esecuzione del contratto i quali provvedono a predisporre gli atti di gara, le comunicazioni e le pubblicazioni prescritte dalla legge e a svolgere tutti gli adempimenti finalizzati alle verifiche propedeutiche all'aggiudicazione o all'affidamento. Inoltre, il singolo Settore competente provvede all'acquisizione di tutta la documentazione richiesta dal Servizio Affari Generali e segreteria, al fine della stipula del contratto.

5. Per importi contrattuali inferiori a euro 40.000 il Responsabile del Settore perfeziona il contratto in forma commerciale (sottoscrizione dell'atto di affidamento). Per importi contrattuali pari o superiori a euro 40.000 e fino a euro 150.000 il Responsabile del Settore perfeziona il contratto in forma scrittura privata in modalità elettronica. Per importi contrattuali superiori a euro 150.000 il Responsabile del Settore perfeziona il contratto in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata in modalità elettronica. In questo ultimo caso il Responsabile del Settore acquisisce tutta la documentazione necessaria per la stipulazione del contratto e trasmette la stessa al Servizio affari generali e segreteria del I Settore Amministrativo per il rogito dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Art. 25 (Procedura competitiva con negoziazione)

1. Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le informazioni di cui all'allegato II.6, Parte I, lettere B e C del D.Lgs. n. 36/2023, fornendo le informazioni richieste.

2. Sugli aspetti di dettaglio della procedura si richiama quanto disposto dall'articolo 73 del del D.Lgs. n. 36/2023.

3. Le procedure competitive con negoziazione sono esperite dai singoli Settori competenti per la gestione del contratto i quali provvedono, in particolare, a predisporre gli atti di gara, le comunicazioni e le pubblicazioni prescritte dalla legge e a svolgere tutti gli adempimenti finalizzati alle verifiche propedeutiche all'aggiudicazione nonché gli adempimenti connessi alla scelta del contraente, alla cura della stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata autenticata.

Art. 26 (Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara)

1. Il Responsabile di Settore interessato alla stipulazione del contratto può aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi di cui all'articolo 76 del D.Lgs. n. 36/2023, dandone conto con adeguata motivazione nella determinazione a contrattare.

2. Il Responsabile di Settore sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o mediante procedura competitiva con negoziazione.

Art. 27 (Altre procedure di affidamento)

1. Nel caso di appalti particolarmente complessi, qualora si ritenga che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta l'aggiudicazione dell'appalto, il Comune di Vado Ligure può avvalersi del dialogo competitivo conformemente all'articolo 74 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Il Comune di Vado Ligure può ricorrere ai partenariati per l'innovazione di cui all'articolo 75 del D.Lgs. n. 36/2023, nelle ipotesi in cui l'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano non può, in base a una motivata determinazione, essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, a condizione che le forniture, servizi o lavori che ne risultano, corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti.

3. Il Comune di Vado Ligure può concludere accordi quadro nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 59 del D.Lgs. n. 36/2023 e può ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione, aste elettroniche, cataloghi elettronici nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 32, 33, 34 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 28 (Convenzioni CONSIP, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione)

1. Qualora le acquisizioni siano oggetto di convenzione CONSIP o siano presenti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, il Responsabile Unico del Progetto dovrà aderire alle convenzioni o procedere all'acquisizione sul mercato elettronico citato secondo quanto disposto dalla vigente normativa.
2. L'attività negoziale relativa alle forniture di beni e servizi per i quali ricorrono esigenze di omogeneità sostanziale e di standardizzazione qualitativa, ovvero il perseguimento di economie di scala, è direttamente attribuita al Settore Economico Finanziario – Servizio Economato, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento economale
3. I singoli Settori sono competenti per le negoziazioni relative all'acquisizione di gruppi merceologici di beni e servizi caratteristici della propria attività istituzionale.

Art. 29 (Indagini di mercato)

1. Prima di procedere all'acquisizione di lavori, servizi, forniture mediante affidamento diretto o procedura negoziata, il Responsabile del settore interessato può svolgere un'indagine di mercato gestita secondo le modalità previste nell'allegato II.1 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. L'indagine di mercato prende avvio con la determina a contrarre che contiene l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta, i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni

contrattuali.

3. La documentazione di avvio dell'indagine di mercato indica il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante.
4. La stazione appaltante pubblica un avviso sul suo sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
5. Gli avvisi e le richieste di preventivi devono contenere:
 - a) l'oggetto della prestazione;
 - b) le eventuali garanzie;
 - c) le caratteristiche tecniche;
 - d) la qualità e la modalità di esecuzione;
 - e) i prezzi;
 - f) le modalità di pagamento;
 - g) le modalità di scelta del contraente;
 - h) l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese degli operatori economici aggiudicatari e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno ai patti concordati;
 - i) quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento;
 - l) le clausole previste dall'Intesa per la legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto tra la Prefettura di Savona e Enti locali (tra cui il Comune di Vado Ligure);
6. L'esame e la scelta dei preventivi avvengono in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito.

Art. 30 (Affidamenti diretti a società costituite o partecipate dal Comune di Vado Ligure)

Si richiama il regime speciale di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 31 (Bando di gara e disciplinare di gara)

1. Tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi di gara ad eccezione della procedura ristretta, competitiva con negoziazione e negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.
2. Il bando di gara contiene gli elementi indicati nel D.Lgs. n. 36/2023 e ogni altra informazione imposta dalla normativa vigente o comunque ritenuta utile dal Comune di Vado Ligure.
3. Gli elementi essenziali contenuti nel bando di gara sono oggetto di descrizione dettagliata nel documento denominato "disciplinare di gara".

4. I bandi sono predisposti sulla base di modelli (bandi-tipo) approvati dall'ANAC. Il Responsabile competente, nella determinazione a contrattare, motiva espressamente in ordine alle eventuali deroghe al bando-tipo.

5. Qualora si intenda aggiudicare mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, gli elementi essenziali di cui al comma 2 devono essere contenuti nella lettera d'invito predisposta a cura del Settore competente.

6. Relativamente alla redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi si richiama quanto disposto dagli articoli da 83 a 90 compresi del D.Lgs. n. 36/2023.

7. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti devono inserire, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali e criteri di sostenibilità energetica e ambientale, come previsto all'art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 32 (Avviso sui risultati della procedura di affidamento)

1. Ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di aggiudicazione di un contratto pubblico o conclusione di un accordo quadro, i singoli Settori di competenza inviano un avviso secondo le modalità di pubblicazione di cui all'[articolo 84](#) del D.Lgs. n. 36/2023, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro.

2. Nel caso di accordi quadro conclusi ai sensi dell'[articolo 59](#) del D.Lgs. n. 36/2023, i singoli Settori di competenza sono esentati dall'obbligo di inviare un avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo e raggruppano gli avvisi sui risultati della procedura d'appalto per gli appalti fondati sull'accordo quadro su base trimestrale. In tal caso, essi inviano gli avvisi raggruppati entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre.

3. I singoli Settori di competenza inviano all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, conformemente a quanto previsto dall'[articolo 84](#) del D.Lgs. n. 36/2023, un avviso di aggiudicazione di appalto entro trenta giorni dall'aggiudicazione di ogni appalto basata su un sistema dinamico di acquisizione. Essi possono tuttavia raggruppare gli avvisi su base trimestrale. In tal caso, inviano gli avvisi raggruppati al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.

4. Fermo restando quanto disposto dagli [articoli 35 e 36](#) del D.Lgs. n. 36/2023, talune informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto o alla conclusione dell'accordo quadro possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di un particolare operatore economico, pubblico o privato, oppure possa arrecare pregiudizio alla concorrenza leale tra operatori economici.

Art. 33 (Modalità di pubblicazione degli avvisi, dei bandi e dei disciplinari)

1. Gli avvisi e i bandi per gli appalti sono pubblicati secondo le modalità e i termini prescritti dall'art. 83 all'art. 90 compresi - Titolo II del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Ferme restando le forme di pubblicità previste dalla normativa vigente, tutti gli avvisi e i bandi sono pubblicati all'albo on line e sul sito internet del Comune di Vado Ligure.

3. Il disciplinare di gara, i relativi allegati e i documenti ad esso complementari sono pubblicati sul sito internet del Comune di Vado Ligure e sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

Art. 34 (Inviti)

1. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nei partenariati per l'innovazione, nelle procedure competitive con negoziazione, le stazioni appaltanti invitano simultaneamente e per iscritto, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale, i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare o, nel caso di dialogo competitivo, a partecipare al dialogo.

2. Relativamente ai contenuti degli inviti si fa espressamente rinvio a quanto disposto dall'articolo 89 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 35 (Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti)

1. Per ogni appalto od ogni accordo quadro di importo pari o superiore alle soglie comunitarie e ogni qualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione, il RUP redige una relazione contenente almeno le informazioni indicate dall'articolo 112 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. La relazione di cui al comma 1 non è richiesta per gli appalti basati su accordi quadro conclusi con un solo operatore economico e aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro, o se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuerà la prestazione.

3. La stazione appaltante garantisce la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare le decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, quali la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione e l'aggiudicazione dell'appalto. La documentazione è conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

4. Si applica quanto disposto dall'articolo 112 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 36 (Regole applicabili alle comunicazioni)

1. Si applicano le regole di cui all'articolo 29 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra il Comune di Vado Ligure e gli operatori economici avvengono, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del D.Lgs. n. 36/2023 e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale

ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'[articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005](#).

Art. 37 (Verbali)

1. Per ogni fase delle operazioni di gara, il Responsabile interessato alla stipulazione del contratto fa redigere un verbale contenente almeno le seguenti informazioni:

- la denominazione e l'indirizzo dell'Ente, l'oggetto e il valore del contratto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione;
- i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;
- i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
- i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse;
- il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto o dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;
- nel caso di procedure negoziate previo e senza bando, le circostanze che giustificano il ricorso a dette procedure;
- in caso di dialogo competitivo, le circostanze che giustificano il ricorso a tale procedura;
- se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto, a concludere un accordo quadro o a istituire un sistema dinamico di acquisizione.

2. Al verbale possono essere allegati i documenti che il Responsabile ritiene utili al fine della completezza dei contenuti dello stesso.

3. La proposta di aggiudicazione è formalizzata con apposito verbale ed è approvata dal Responsabile interessato alla stipulazione del contratto con l'adozione del provvedimento di aggiudicazione; tale provvedimento deve richiamare espressamente il verbale di proposta di aggiudicazione. Lo stesso verbale è allegato al provvedimento.

4. I verbali sono documenti interni all'ente sono oggetto di pubblicazione al fine di garantire la trasparenza ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 36/2023; la pubblicazione di tali verbali, su indicazione del Responsabile competente, deve avvenire in versione omissis se contenenti dati che non devono essere oggetto di pubblicazione e diffusione ai sensi della vigente normativa.

5. Il Comune di Vado Ligure adotta le misure necessarie e opportune, in conformità alle norme vigenti, e, in particolare, alle norme di cui al decreto legislativo n. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale), se tenute alla sua osservanza, per documentare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione condotte con mezzi elettronici.

Art. 38 (Principi in materia di trasparenza e informazioni)

1. Tutti gli atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 a cura del Settore competente.

2. La pubblicazione di tutti gli atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture è effettuata a cura del Responsabile della Programmazione che, relativamente ai

lavori pubblici è il Responsabile del Settore lavori pubblici e servizi tecnologici e, relativamente ai servizi e forniture, è il Responsabile del Settore Amministrativo.

3. Per quanto riguarda la pubblicazione di tutti gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, l'adempimento è effettuato a cura del RUP.

4. Il RUP pone in essere altresì tutti gli adempimenti connessi alle informazioni/comunicazioni di cui all'articolo 90 del D.Lgs. n. 36/2023.

5. Con la sottoscrizione di tutti gli atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni si attestano la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 4 comma 4 del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (D.C.C. n. 5 del 26-02-2013).

Art. 39 (Criteri per la scelta dell'offerta migliore)

1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, il Comune di Vado Ligure, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procede all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto nella Parte II – “Della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti” del D.Lgs. n. 36/2023.

2. I Responsabili dei Settori scelgono, tra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto; il bando, il disciplinare di gara o la lettera di invito indicano quale dei due criteri di cui al comma 1 sarà applicato per selezionare la migliore offerta in applicazione dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 36/2023.

3. Il Comune di Vado Ligure può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando/disciplinare o nella lettera di invito.

Art. 40 (Sedute di gara)

Nel bando, nel disciplinare di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito sono stabiliti il giorno e l'ora della prima seduta telematica. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.

Art. 41 (Offerte anormalmente basse)

1. Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 23/2023, la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzazione delle offerte sono valutate in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'art. 108 comma 9 del D.Lgs. n. 326/2023. Il Bando o l'avviso

indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione.

2. Ai sensi dell'art. 110 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora l'offerta appaia anormalmente bassa, sono richieste per iscritto all'operatore economico spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni.

Art. 42 (Aggiudicazione)

1. Ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 il R.U.P. esamina la proposta di aggiudicazione, se la ritiene legittima e conforme, avvia le verifiche dei requisiti di ordine speciale e generale mediante la consultazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici secondo le modalità stabilite dall'ANAC.

2. Acquisita tutta la documentazione necessaria ai fini della verifica con risultanze positive, il Responsabile del procedimento dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

3. Nel caso in cui nel corso della verifica, il Responsabile del procedimento accerti fatti per i quali risulti automatica l'esclusione dell'aggiudicatario, lo stesso Responsabile provvede a formalizzare apposita relazione e a trasmettere la stessa al Responsabile per l'emissione degli atti di competenza relativamente all'esclusione dell'operatore economico e successiva nuova aggiudicazione.

Art. 44 (Documenti facenti parte integrante del contratto)

1. Per i lavori sono parte integrante del contratto, e devono in esso essere richiamati:

- il capitolato generale, se menzionato nel bando o nell'invito;
- il capitolato speciale;
- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- l'elenco dei prezzi unitari (ove presente);
- i piani di sicurezza e di coordinamento;
- il cronoprogramma;
- le polizze di garanzia richieste.

2. Per servizi e forniture sono parte integrante del contratto, e devono in esso essere richiamati:

- la relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserita la fornitura o il servizio;
- le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2008;
- il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- le polizze di garanzia richieste.

3. I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale e l'elenco prezzi unitari (per i lavori) e il capitolato speciale descrittivo e prestazionale (per servizi e forniture), purché conservati dal Comune di Vado Ligure e controfirmati dai contraenti.

4. In relazione alla tipologia del lavoro, del servizio o della fornitura, il Responsabile competente alla stipulazione del contratto può richiedere che siano allegati al contratto ulteriori documenti, dichiarati nello schema di contratto, nel bando o nella lettera di invito, diversi o ulteriori.

Art. 45 (Contenuto dei capitolati e dei contratti)

Il capitolato e i contratti disciplinano, fra l'altro, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 36/2023 e relative norme attuative:

- a) i requisiti necessari per l'esecuzione della prestazione;
- b) il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori, servizi o forniture oggetto dell'appalto;
- c) i presupposti in presenza dei quali il Responsabile del procedimento concede proroghe;
- d) le modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto;
- e) i limiti di riconoscimento dei danni da forza maggiore.

Art. 46 (Spese di pubblicità, di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'affidatario)

1. Sono a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo e registro necessarie per la formazione e la registrazione del contratto; sono altresì a carico dell'affidatario le spese per il rilascio allo stesso della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto.

2. Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 47 (Normativa antimafia)

1. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di prevenzione della delinquenza di stampo mafioso e di comunicazioni e informazioni antimafia.

2. Si applica quanto disposto nell'Intesa per legalità sottoscritta tra la Prefettura di Savona e Enti Locali (tra cui il Comune di Vado Ligure), ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012

Art. 48 (Misure specifiche applicabili ai procedimenti di attuazione del PNRR)

1. Relativamente ai procedimenti di attuazione del PNRR è previsto il controllo di tutti gli atti con l'obiettivo di assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nella fase di affidamento dei contratti.
2. La registrazione dei dati sul sistema REGIS deve avvenire senza ingiustificata dilazione dei tempi e in violazione di norme per interesse di parte. Le dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 del Responsabile del Progetto devono essere trasmesse al RPCT.

Art. 49 (Rinvio a disposizioni di legge o regolamento)

1. Sono fatte salve e direttamente applicabili tutte le disposizioni di legge e di regolamento in materia di appalti di lavori e opere pubbliche, servizi e forniture.

2. Le norme del presente regolamento si applicano in via sussidiaria ed integrativa in quanto non contrastanti con le disposizioni di cui al comma 1.

Art. 50 (Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'albo online del Comune di Vado Ligure della relativa deliberazione di approvazione da parte del Consiglio comunale.

SCHEMA DI SINTESI

importi contrattuali inferiori a euro 40.000	forma commerciale (<i>gestita direttamente dal Settore competente mediante sottoscrizione dell'atto di affidamento</i>)
importi contrattuali pari o superiori a euro 40.000 e fino a euro 150.000	scrittura privata in modalità elettronica (<i>gestita direttamente dal Settore competente</i>)
importi contrattuali superiori a euro 150.000 e procedura aperta o ristretta di qualunque importo	contratto in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata in modalità elettronica (<i>il Responsabile del Settore acquisisce tutta la documentazione necessaria per la stipulazione del contratto e trasmette la stessa al Servizio affari generali e segreteria del I Settore Amministrativo per il rogito dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata a cura del Segretario Generale/Notaio</i>)